

Rep. N.	1.459
Fasc. N.	933
Allegato	"B"

Statuto

Articolo 1 - Costituzione dell'associazione denominata "Organismo Bilaterale Toscano Autotrasporto" e in forma abbreviata "Or.Bi.T.A." Per dare attuazione a quanto previsto dall'art 8 dell'Accordo Regionale del settore Autotrasporto merci del 2 maggio 2017, è costituita tra le organizzazioni Regionali dell'Artigianato, quali "CONFARTIGIANATO IMPRESE TOSCANA", "CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELL'ARTIGIANATO E DELLA PICCOLA E MEDIA IMPRESA" e "CASARTIGIANI", e le Categorie delle Organizzazioni Regionali dei Sindacati dei Lavoratori, quali "FEDERAZIONE ITALIANA TRASPORTI CISL SEGRETERIA REGIONALE TOSCANA", "FILT-CGIL REGIONALE TOSCANA" e "SINDACATO UILTRASPORTI TOSCANA", l'associazione denominata "Organismo Bilaterale Toscano Autotrasporto" e in forma abbreviata "Or.Bi.T.A."

La partecipazione all'Associazione è riservata alle sole organizzazioni i cui rappresentanti hanno sottoscritto il presente atto.

Articolo 2 - Compiti e scopi di "Or.Bi.T.A."

L'associazione "Or.Bi.T.A.", che non ha scopi di lucro, assolve al compito di monitorare l'andamento dell'accordo Regionale del Settore Autotrasporto Merci del 2 maggio 2017 e sue successive modificazioni, di assicurare la gestione del Fondo Speciale Autotrasporto, di verificare le adesioni ai sistemi e ai meccanismi di forfettizzazione previsti in tema di orario di lavoro dei lavoratori mobili, nonché di esercitare tutte le funzioni attribuibili alla commissione paritetica autotrasporto prevista dal CCNL Trasporto Merci e Logistica siglato il 3 dicembre 2017 e suoi successivi rinnovi.

Articolo 3 - Sede, funzioni e durata

L'associazione "Or.Bi.T.A." ha la sua sede a Firenze Via del Ponte di Mezzo n. 56 presso EBRET ed adempie alle proprie funzioni, quali sono indicate nel presente Statuto e nell'Accordo di cui al precedente articolo. La durata dell'associazione è indeterminata nel tempo.

Articolo 4 - Rappresentanza legale

La rappresentanza legale dell'associazione spetta congiuntamente ai Coordinatori, così come nominati ai sensi del successivo articolo 6. Per tutte le controversie che dovessero sorgere in relazione all'attività dell'associazione è esclusivamente competente il Foro di Firenze. Gli atti deliberati dal Comitato, come definito al successivo articolo 6, dovranno essere firmati congiuntamente dai due Coordinatori.

Loupanco Rocca
Luigi Ben
Leidele Poffici

Paolo Veneroni
Santoni Uchella

Torini Luca

Luigi Joffe

Francesco Chiovelli

Roberto Tega

M. U. J.

Cristiana Messore

Marco Senzani



Luigi Joffe
Demico Fantini

Articolo 5 - Contributi e versamenti del Fondo Speciale Autotrasporto

I Contributi dovranno essere versati secondo le modalità individuate all'art. 3 e all'art.4 dell'Accordo Regionale Autotrasporto Merci del 2 maggio 2017 e loro successive modificazioni.

Articolo 6 - Comitato

L'associazione è amministrata da un Comitato composto, ai sensi dell'art. 8 dell'accordo Regionale settore Autotrasporto Merci del 2 maggio 2017 e sue successive modificazioni, in maniera paritetica, dai sottoscrittori del suddetto accordo, e precisamente da n. 6 membri effettivi, ognuno espressione rispettivamente di ciascuna delle Organizzazioni di categoria firmatarie del detto accordo del 2 maggio 2017 e sue successive modificazioni, nonché da n. 6 membri supplenti, anch'essi espressione delle stesse Organizzazioni firmatarie del predetto accordo, e comunque tutti e 12 rappresentativi della categoria autotrasporto merci. Le cariche all'interno del detto Comitato potranno dare diritto a compensi e/o gettoni di presenza, stabiliti e determinati dal Comitato stesso secondo le disposizioni previste dell'accordo Regionale settore Autotrasporto Merci del 2 maggio 2017 e sue successive modificazioni. Alle riunioni del Comitato possono comunque prendere parte, senza diritto di voto, i membri supplenti. Gli stessi acquisiscono diritto al voto a fronte di semplice comunicazione di assenza da parte del membro effettivo. Alla stipula dell'atto costitutivo dell'associazione, i componenti del Comitato nomineranno al loro interno due Coordinatori, uno espressione delle organizzazioni Regionali dell'Artigianato di categoria e l'altro delle Organizzazioni Regionali dei Sindacati dei Lavoratori di categoria. I componenti effettivi e supplenti del Comitato operano fino a revoca o decadenza ai sensi dei successivi commi. I Coordinatori durano in carica 24 (ventiquattro) mesi e la loro riconferma è possibile solo in caso di voto unanime da parte dei 6 componenti il Comitato che hanno facoltà di rilasciare delega specifica nel proprio rispettivo ambito di rappresentanza. Ciascun componente potrà esercitare un solo voto per delega oltre al proprio, dariceversi esclusivamente nell'ambito di rappresentanza. In caso di mancato raggiungimento dell'unanimità sarà effettuata una rotazione per garantire ad ogni Organizzazione firmataria dell'accordo del 2 maggio 2017 e sue successive modificazioni, un periodo biennale di rappresentanza in tale ruolo.

Fatte salve le naturali scadenze sopra indicate e le eventuali dimissioni volontarie, le cause di decadenza dagli status di componente effettivo o supplente di Comitato e di Coordinatore sono le seguenti:

1. violazioni della normativa giuridica civile e/o penale in materia;
2. il venir meno dell'appartenenza del soggetto all'Ente associato di cui è espressione;

Il sostituto del membro decaduto verrà designato dallo stesso Ente di appartenenza ai sensi dell'art. 8 dell'Accordo Regionale del settore Autotrasporto merci del 2 maggio 2017 e sue successive modificazioni. Nel caso in cui il membro decaduto stesse adempiendo anche alla carica di Coordinatore, il Comitato è tenuto alla ratifica quale nuovo Coordinatore del sostituto, che resterà in carica fino a completamento del mandato che era stato attribuito al suo predecessore.

Articolo 7 - Compiti e poteri del Comitato

Il Comitato provvede all'amministrazione ed alla gestione dell'associazione compiendo gli atti necessari al conseguimento degli scopi statutari, secondo le norme stabilite dall'Accordo Regionale settore Autotrasporto merci del 2 maggio 2017 e sue successive modificazioni, provvedendo quindi a:

1. nominare, al proprio interno, i due Coordinatori, con le modalità previste dal precedente articolo 6;
2. deliberare prestazioni professionali esterne e/o assunzioni di personale alle proprie dipendenze per assolvere agli scopi statutari;
3. redigere il rendiconto consuntivo;
4. vigilare sul funzionamento di tutti i servizi dell'associazione sia tecnici che amministrativi, ed in particolar modo su quel che riguarda il corretto flusso dei contributi e/o versamenti;
5. individuare e deliberare le prestazioni previste dall'accordo Regionale Autotrasporto Merci;
6. delegare ai Coordinatori e/o ad altro componente del Comitato funzioni e/o compiti specifici;
7. assolvere le funzioni di commissione paritetica previste dal CCNL Trasporto Merci e Logistica siglato il 3 dicembre 2017 e suoi successivi rinnovi.

Articolo 8 - Convocazione e deliberazione

Il Comitato si riunisce, in via ordinaria, una volta al mese e, in via straordinaria, ogni volta sia richiesto da almeno la metà dei membri del Comitato stesso, o da uno dei Coordinatori. La convocazione del Comitato è fatta mediante avviso scritto a mezzo mail almeno 72 (settantadue) ore prima del giorno fissato per la riunione. In caso straordinario, la convocazione urgente potrà essere diramata riducendo il termine di preavviso a 48 (quarantotto) ore. La convocazione dovrà contenere luogo, giorno ed ora della riunione, nonché l'elencazione dei punti all'Ordine del Giorno.

Le delibere del Comitato sono prese con il voto favorevole di almeno 4 membri effettivi del Comitato stesso. Ciascun componente ha diritto ad un voto. Ciascun componente ha facoltà di rilasciare delega specifica nel proprio rispettivo ambito di rappresentanza. Ciascun componente potrà esercitare un solo voto per delega oltre al proprio.

Articolo 9 - Coordinatori

I Coordinatori durano in carica 24 (ventiquattro) mesi, salvo quanto previsto dall'articolo 6 del presente Statuto.

Spetta ai Coordinatori:

- la rappresentanza legale dell'organismo come previsto dal precedente articolo 4;
- promuovere la convocazione ordinaria e straordinaria del Comitato e presiedere alle riunioni;
- sovrintendere alle deliberazioni del Comitato;
- dare esecuzione alle deliberazioni del Comitato.

I Coordinatori hanno congiuntamente il potere di firma nell'ambito di quanto previsto dal presente Statuto e dalle deleghe accordate dal Comitato.

Articolo 10 - Patrimonio dell'associazione

Il patrimonio dell'associazione è costituito:

dalle quote del Fondo speciale di cui all'art. 4 dell'accordo 2 maggio 2017 e sue successive modificazioni;



Francesco Ricci
Marco Semerari
Antonio Barfieri
Roberto Tegli
Francis Ben
Carlo Venier
Santoni Uchida
Flucq
Carlo Venier
Antonio Barfieri
Carlo Venier
Antonio Barfieri
Antonio Barfieri

- da beni mobili ed immobili che per lasciti, donazioni o per qualsiasi altro titolo vengano in proprietà dell'associazione medesima;
- dagli stessi avanzi di gestione e dalle somme destinate a formare speciali riserve ed accantonamenti;
- dalle somme che per qualsiasi altro titolo e preve eventuali autorizzazioni di legge venissero introitate dall'associazione.

I capitali del Patrimonio, purché sia garantita la conservazione del capitale investito, possono essere impiegati secondo la normativa vigente.

Tutte le decisioni che attengono al patrimonio ed all'uso dei capitali dell'associazione devono essere approvate dal Comitato con voto unanime.

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione salvo che la destinazione e distribuzione non siano imposte dalla legge.

Articoli 11 - Introiti dell'associazione

Gli introiti dell'associazione sono costituiti:

dalle quote del Fondo speciale di cui all'art. 4 dell'accordo 2 maggio 2017 e sue successive modificazioni;

dalle somme introitate per lasciti, donazioni, elargizioni, sovvenzioni;

dalle altre somme, che per qualsiasi titolo di legge, vengono in possesso dell'associazione;

dagli interessi che dovessero derivare dal patrimonio dell'associazione.

Articolo 12 - Prelevamenti e spese

Per le spese di impianto e di gestione l'associazione dovrà valersi delle entrate di cui al precedente articolo 11 dello Statuto. Ogni prelevamento di fondi ed erogazioni a qualsiasi titolo ordinario e straordinario dovrà essere deliberato dal Comitato e giustificato dalla relativa documentazione.

Articolo 13 - Sostituzione temporanea dei Coordinatori nel potere di firma

Per tutte le operazioni per le quali sia stabilita la firma congiunta dei Coordinatori, l'associazione per il tramite del Comitato, in caso di assenza o di impedimento di uno o di tutti e due i Coordinatori, provvederà a nominare, con opportuna delibera, uno o due sostituti tra i componenti del Comitato stesso, delegati alla firma congiunta.

Articolo 14 - Gestione finanziaria dell'associazione

La gestione finanziaria dell'associazione ha inizio il 1° Gennaio di ogni anno e termina il 31 Dicembre dell'anno stesso.

Al termine di ogni esercizio l'associazione per il tramite del suo Comitato provvederà alla stesura del Rendiconto Consuntivo.

I Rendiconti Consuntivi devono dimostrare, in forma chiara e precisa, il risultato economico e lo stato patrimoniale.

Articolo 15 - Scioglimento dell'associazione

Lo scioglimento dell'associazione può essere disposto con il consenso unanime dei soggetti costituenti di cui al precedente articolo 1.

Oltre allo scioglimento volontario suindicato l'associazione sarà sciolta nei seguenti casi:

per disposizione di legge o sentenza;

per perdita di autonomia finanziaria ed amministrativa;

per irraggiungibilità degli scopi stabiliti dal presente Statuto.

In ogni caso, la liquidazione dell'associazione sarà affidata a due liquidatori designati di comune accordo dalle organizzazioni Regionali dell'Artigianato e dalle Organizzazioni Regionali dei Sindacati dei Lavoratori che si costituiranno in Commissione.

La Commissione così formata determina, all'atto della messa in liquidazione dell'associazione, i compiti dei liquidatori. Il patrimonio che dovesse risultare dai conti di chiusura della liquidazione dovrà essere devoluto, in forme che saranno concordate dalle Parti Sociali costituenti, o ad altri enti con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In caso di mancato accordo, la devoluzione sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Firenze, tenendo conto degli scopi che erano alla base dell'associazione, sentito il parere delle Organizzazioni costituenti e sulla base della normativa vigente.

Articolo 16 - Modifica dello Statuto

Modifiche al presente Statuto possono essere proposte sia dal Comitato che dalle organizzazioni costituenti.

Le modifiche saranno approvate con il consenso unanime delle Organizzazioni costituenti e ratificate con delibera da parte del Comitato.

Articolo 17 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono, in quanto applicabili le norme di legge in vigore.

Marco Fratini

Marco Gemari

Francesco Cravelli



[Signature]

Antonio Ucci *Leopoldo Ricci*
Carlo Pannofino *Carlo Pannofino*
Carlo Pannofino *Carlo Pannofino*
Carlo Pannofino *Carlo Pannofino*